

STATUTO

**CONSORZIO NUOVI
ORIZZONTI SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L. - IMPRESA SOCIALE
O.N.L.U.S. IN LIQUIDAZIONE
SIGLABILE "CONSORZIO
NUOVI ORIZZONTI S.C.S. A
R.L. O.N.L.U.S."**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALUZZO CN CORSO ROMA 29

Numero REA: CN - 241681

Codice fiscale: 02851990040

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Procedure in corso: SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 07-07-2009 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" ai n.ri 20.077/2.473

STATUTO

TITOLO I: COSTITUZIONE E FINALITA'

ART. 1 - DENOMINAZIONE

Ai sensi dell'articolo 27 del D.L.C.P.S. numero 1577/47, è costituito un consorzio cooperativo, con riferimento alle norme della società a responsabilità limitata, denominato "Consorzio Nuovi Orizzonti Società Cooperativa Sociale a. r.l. - Impresa Sociale O.N.L.U.S.", validamente siglabile, ove consentito, come "Consorzio Nuovi Orizzonti s.c.s. a. r.l. O.N.L.U.S."

ART. 2 - SEDE

Il Consorzio ha sede legale in Saluzzo.

Con deliberazione degli organi competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

ART. 3 - DURATA E ADESIONI

Il Consorzio ha durata fino al trentuno dicembre duemilacento (31.12.2100), ma potrà essere prorogato anche prima della suddetta scadenza, o sciolto anticipatamente, con delibera dell'assemblea dei soci, assunta ai sensi di legge.

Non potrà comunque sciogliersi prima che siano stati estinti i mutui eventualmente contratti.

Su delibera del consiglio di amministrazione, il Consorzio può aderire ad una o più organizzazioni nazionali cooperative legalmente riconosciute ed ai loro organismi periferici, ad associazioni, enti, altri consorzi, ad organismi economici e sindacali che si propongano finalità ed iniziative di carattere mutualistico, cooperativistico o socio-culturale.

ART. 4 - OGGETTO

La cooperativa si costituisce nelle forme e nei modi indicati dal D.Lgs. 24 marzo 2006 n. 155 articolo 2 (G.U. n. 97 del 27 aprile 2006) "Disciplina dell'impresa Sociale, a norma della Legge 13 giugno 2005 n. 118", nonché dalla Legge n. 381 dell'8 novembre 1991, n. 381 (G.U. n. 283 del 3 dicembre 1991), "Disciplina delle cooperative sociali" con riferimento all'art. 1, rubricato "Definizione" lettera b), laddove disciplina le cooperative che hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunità, dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalità di solidarietà sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa sociale.

Il Consorzio ha lo scopo di perseguire l'interesse generale

della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e si propone di favorire, da parte delle cooperative associate, l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Si precisa che, pur mantenendo quest'ultimo come scopo prevalente, il Consorzio, trovandosi ad operare con portatori di disabilità gravi e medio gravi, per i quali non necessariamente è possibile prevedere uno sbocco lavorativo, si propone altresì di attuare interventi in grado di valorizzare non solo l'apporto lavorativo, anche limitato, dei disabili, ma anche lo sviluppo dell'autonomia e delle capacità degli stessi.

Operando secondo questi principi, il Consorzio intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta a favorire le cooperative consorziate nel raggiungimento dei propri fini, nonché a promuovere la costituzione di nuove cooperative sociali, lo sviluppo e la diffusione di metodi e di valori che si rispecchino nella qualità dell'organizzazione del lavoro e del prodotto.

A tal fine il Consorzio si propone di:

- 1) incentivare la costituzione di una rete di cooperative fortemente partecipate e radicate nel territorio in cui operano, caratterizzate da programmi e risorse destinate alla formazione e all'aggiornamento periodico, considerati fattori essenziali per qualificare la vita interna e connaturati alle finalità delle cooperative consorziate, in quanto indissolubili con lo scopo sociale delle stesse; ciò, sia nel caso di lavoro professionalizzato per servizi e attività per la persona, sia nell'operare per l'inserimento lavorativo di soggetti in situazioni di handicap transitorio o permanente;
- 2) favorire l'attività progettuale delle cooperative:

- approfondendo con esse il significato ed i criteri della competizione di solidarietà per dare diritti e dignità alla persona ed al fine di rendere stabili e motivati i comportamenti dei soci lavoratori in alternativa alla logica del profitto;

- definendo obiettivi e procedure per la competizione delle idee e dei progetti al fine di migliorare l'efficacia unitamente alla capacità di produrre equità e altruismo nei settori dei servizi (esempio ne sono la sanità, la scuola e l'assistenza) dove è necessaria la crescita dei rapporti di scambio personalizzati;

- conferendo significato al lavoro in ordine a cosa, dove, per chi e con quali finalità produrre;

- 3) gestire attività di formazione, realizzate anche con l'ausilio di enti pubblici, volte a stimolare e ad accrescere la coscienza cooperativistica, nonché specifiche competenze e professionalità dei soci e di quanti partecipano all'attività delle cooperative;

attuare l'informazione sui temi sopra indicati anche svolgen-

do attività editoriale;

4) realizzare servizi di supporto e di consulenza gestionale ed offrire quanto altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, alle cooperative consorziate per migliorare la loro efficacia, efficienza ed autonomia;

5) favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività lavorativa delle cooperative, creando e commercializzando, anche in segmenti specializzati della domanda, prodotti e servizi che elevino il rapporto di efficacia per quanto concerne i costi di transazione tra erogatori di un servizio ed i suoi beneficiari ed offrendoli anche a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare di appalto, licitazioni, trattative;

sollecitare e promuovere la stipula di convenzioni con enti pubblici per la fornitura di beni e servizi finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate;

6) attuare, sia direttamente che tramite le cooperative consorziate, iniziative di formazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'esclusione sociale e dei servizi alla persona; adoperarsi per rendere completa l'informazione sui diversi bisogni, affinché la solidarietà possa esprimersi adeguatamente, facilitando la sperimentazione di uno stato sociale decentrato nel territorio municipale, promovendo, nel contempo, la prevenzione e la sicurezza sociale; sostenere politiche di integrazione e di scambio multiculturale; proporre iniziative di sostegno finanziario per le cooperative associate, ivi compresa quella relativa ai soci sovventori;

7) coordinare il rapporto tra le cooperative consorziate e committenti (pubblici e privati) anche partecipando direttamente come consorzio a gare d'appalto e licitazioni private, stipulando convenzioni e contratti, assicurando la conoscenza e favorendo il rispetto dei contratti sindacali e degli accordi quadro in materia, definiti dalle Centrali delle Cooperative con gli enti locali e con le organizzazioni sindacali;

favorire in specifico le iniziative, anche in concorso con le organizzazioni sindacali, per opporsi alla concorrenza sleale fondata sul mancato rispetto delle norme contrattuali e legislative che tutelano il socio-lavoratore ed il lavoratore;

coordinare l'interscambio di funzioni e di prestazioni lavorative tra le cooperative per rispondere con flessibilità alla domanda di mercato e per favorire la pluralità di esperienze arricchenti la professionalità e le capacità del socio-lavoratore o del lavoratore;

8) sollecitare e promuovere l'emanazione di provvedimenti legislativi e amministrativi che riconoscano e sostengano il ruolo delle cooperative sociali;

9) promuovere e favorire nuove iniziative di cooperazione so-

ziale, anche nel campo dei lavori socialmente utili, per di-

soccupati di lunga durata;

10) su autorizzazione delle cooperative aderenti, il Consorzio può gestire direttamente (con dipendenti propri) servizi diurni, residenziali, rivolti a persone anziane, con handicap psico-fisico, minori e qualsiasi servizio di tipo culturale, ricreativo e sportivo;

11) costituire fondi per lo sviluppo e il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione anche pluriennali finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi dell'articolo 5 della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali modificazioni e/o integrazioni.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, il Consorzio:

1) può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopraelencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi enunciati e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi;

2) può assumere, non a scopo di collocamento, interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;

3) può promuovere e partecipare ad enti ed organismi, anche consortili, finalizzati a sviluppare ed agevolare approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potrà inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni all'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fidejussioni;

4) può istituire una sezione di attività per la raccolta di prestiti, disciplinata da apposito regolamento, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'articolo 2 della legge numero 127/71, dell'articolo 11 della legge numero 385/93 e di quanto disposto in materia della delibera CICR del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative.

TITOLO II: ADESIONE E RECESSI, DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

ART. 5 - SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci:

- le cooperative sociali;
- altre cooperative che intendano condividere operativamente le attività e le finalità promosse dal Consorzio e che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi sociali dello stesso;
- altre persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui sta-

tuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle atti-

vità delle cooperative sociali;

- enti ed associazioni pubbliche e private, legalmente costituite, i cui scopi siano affini a quelli indicati nell'articolo 4 del presente statuto.

Non possono essere soci cooperative od enti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

Possono essere ammessi a far parte del Consorzio soci sovventori, alle condizioni e con le limitazioni previste dall'articolo 4 della legge numero 59/92 ed eventuali modificazioni e/o integrazioni.

La base sociale dovrà comunque essere composta per non meno del 70% (settanta per cento) da cooperative sociali.

Le somme versate per sovrapprezzo saranno versate al fondo di riserva legale.

ART. 6 - DOMANDA DI ADESIONE

La cooperativa o altra persona giuridica che intende aderire al Consorzio deve presentare domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente le seguenti indicazioni:

1. la denominazione, la sede, l'oggetto e la data di costituzione della società o dell'ente e la descrizione dell'attività svolta;

2. l'interesse a far parte del Consorzio;

3. il numero dei soci, per le cooperative;

4. l'importo della quota che intende sottoscrivere;

5. la persona fisica che rappresenterà il soggetto richiedente in tutti i rapporti sociali conseguenti la qualità di socio, ivi compresa la partecipazione alle assemblee ed il mandato per eventuale assunzione di cariche sociali;

6. l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la disposizione dello statuto che conferisce a detto organo i relativi poteri;

7. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del Consorzio e gli eventuali regolamenti interni.

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;

- estratto del verbale dell'organo sociale che ha deliberato l'adesione a norma di statuto;

- bilancio dell'ultimo esercizio, con relazione sulla situazione finanziaria e patrimoniale, e, per le cooperative di nuova costituzione, il bilancio preventivo e la certificazione dell'avvenuta capitalizzazione;

- attestato dell'iscrizione al Registro Prefettizio ed ogni altro documento che il consiglio di amministrazione ritenga utile ed abbia richiesto.

Di ogni modifica che dovesse essere apportata al proprio statuto dalle cooperative associate deve essere data comunicazione al Consorzio entro trenta giorni dall'avvenuta approva-

zione della modifica stessa.

Le norme degli statuti delle cooperative associate non potranno risultare incompatibili e/o contrastanti con quelle del Consorzio.

Su eventuali conflitti in materia si esprime il consiglio di amministrazione del Consorzio, con successiva ratifica da deliberarsi dall'assemblea dei soci con la maggioranza favorevole dei due terzi dei voti dei presenti all'adunanza.

ART. 7 - ACCOGLIMENTO

Sull'accoglimento della domanda a socio decide il consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla presentazione della stessa.

Trascorso detto termine, la domanda si intende respinta e sarà comunicata la motivazione del rifiuto all'aspirante socio ed ai soci del Consorzio nei successivi trenta giorni.

Verificandosi tale ipotesi, la questione potrà essere riproposta in assemblea, su richiesta anche di un solo socio del Consorzio, e l'assemblea potrà deliberare l'ammissione del nuovo socio con la maggioranza favorevole dei due terzi dei voti dei presenti all'adunanza.

Il nuovo socio deve versare, oltre all'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dal consiglio di amministrazione, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Le modalità di versamento saranno determinate dal consiglio di amministrazione.

ART. 8 - OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono obbligati:

- ad osservare lo statuto e le delibere assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;
- a non aderire ad altri consorzi che esplicino attività concorrente (salvo autorizzazione del consiglio di amministrazione);
- a non svolgere azione alcuna che possa essere pregiudizievole per il Consorzio.

ART. 9 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione e per scioglimento della consorziata.

Nel caso di perdita della qualità di socio, la quota verrà rimborsata al socio o agli aventi diritto al valore nominale, eventualmente rivalutata ai sensi di legge, oppure, in caso di perdite, al minor valore risultante dal bilancio d'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.

ART. 10 - RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che, secondo quanto deliberato dal proprio organo sociale competente per statuto, non si trovi più in condizioni di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo lettera raccomandata.

Essa ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicata tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge o dello statuto, legittimano il recesso e provvedere di conseguenza nell'interesse del Consorzio.

Il recesso del socio sovventore non è soggetto ad alcuna limitazione, salvo il rispetto dell'impegno di permanenza minima nel Consorzio indicato nella domanda di ammissione.

Nel caso di scioglimento di un consorziato, i liquidatori avranno diritto a ottenere la restituzione delle quote sociali versate.

In caso di decesso di socio sovventore la società continuerà con gli eredi o legatari della quota sociale. Essi, entro nove mesi dalla data di decesso, dovranno indicare quello di loro che assumerà la qualità di socio o li rappresenterà di fronte al Consorzio.

In ogni caso il recesso non è consentito al socio che non abbia ottemperato a tutte le sue obbligazioni verso il Consorzio.

ART. 11 - DECADENZA

La decadenza è deliberata dal consiglio di amministrazione nei confronti del socio che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicati dall'articolo 5.

ART. 12 - ESCLUSIONE

Oltre che nei casi previsti dalla legge il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

1. venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
2. non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio o si renda moroso nel pagamento delle quote sottoscritte; in questi casi, il socio moroso deve essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola con i pagamenti od altro e l'esclusione può aver luogo soltanto trascorsi due mesi da detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente e/o moroso;
3. prenda parte ad attività d'impresa, di enti o di privati che si prefiggano fini contrastanti con quelli definiti dallo statuto del Consorzio e tale atteggiamento prosegua dopo la specifica diffida scritta emessa dal consiglio di amministrazione; ovviamente tale principio si riferisce anche alla par-

tecipazione a gare d'appalto, a trattative private o altre

forme negoziali;

4. in qualunque modo arrechi danni gravi al Consorzio.

ART. 13 - COMUNICAZIONE AI SOCI

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma degli articoli 7, 10, 11 e 12, devono essere comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno all'interessato, il quale può ricorrere all'arbitro di cui al successivo articolo 32.

Il mancato ricorso all'arbitro entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione comporta l'accettazione della delibera.

Nel caso di presentazione del ricorso, l'efficacia della delibera resta sospesa fino alla decisione dell'arbitro.

TITOLO III: PATRIMONIO E QUOTE

ART. 14 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- 1) dal capitale sociale che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascuna non inferiore ad euro 500 (cinquecento);
- 2) dal fondo di riserva legale, formato dalle quote degli avanzi netti di gestione di cui all'articolo 17 e dalle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci che abbiano perduto tale qualità, a norma degli articoli 9, 10, 11 e 12;
- 3) da qualunque altro importo pervenuto al Consorzio per atti di liberalità, lasciati o contributi in conto capitale da enti pubblici o privati;
- 4) da eventuali altre riserve od accantonamenti costituiti con i residui attivi di bilancio.

Al fine di promuovere ed accrescere la consapevolezza e la responsabilità imprenditoriale ed autogestionale dei consorziati, il consiglio di amministrazione elaborerà piani pluriennali finalizzati alla pianificazione ed all'incremento delle attività consortili, programmando altresì il reperimento dei necessari mezzi finanziari, anche mediante aumenti del capitale sociale da sottoscrivere dai soci alle date e per gli importi programmati.

Il consiglio di amministrazione potrà deliberare quote annuali di contributo alle spese quale strumento di rafforzamento dell'azione del Consorzio stesso.

Per l'assunzione delle decisioni sulle materie di cui sopra, saranno necessarie apposite delibere delle assemblee del Consorzio e delle singole cooperative aderenti, secondo le modalità che saranno specificate nel regolamento.

ART. 15 - QUOTA

La quota associativa di capitale sociale non potrà essere sottoposta a pegno o a vincolo, né essere ceduta - totalmente o in parte - nemmeno ad altri soci, con effetto verso il Consorzio, senza autorizzazione del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dall'articolo 4 della citata legge nu-

mero 59/92 per i soci sovventori.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applica l'articolo 2530 del codice civile.

TITOLO IV: BILANCIO, ESERCIZIO SOCIALE, UTILI

ART. 16 - ESERCIZIO SOCIALE, BILANCIO E RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla stesura della relazione sull'andamento della gestione sociale e della situazione patrimoniale e finanziaria.

La relazione degli amministratori, oltre a quanto disposto dall'articolo 2429/bis del codice civile, deve illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio anche nei suoi risvolti sociali.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, se i risultati economici lo permettono e lo si ritiene opportuno, l'assemblea può deliberare un ristorno a favore dei soci.

Il ristorno sarà calcolato in percentuale sulla quantità e qualità degli scambi mutualistici posti in essere da ognuna delle società aderenti nell'esercizio e sulla scorta delle indicazioni fornite dal C.d.A. nel rispetto del regolamento interno e dei limiti di legge.

In ogni caso non concorrono al calcolo della determinazione del ristorno i primi 5.000 (cinquemila) euro di scambi mutualistici di ogni associato.

Se vi è contabilità separata dei vari scambi mutualistici, la percentuale di ristorno potrà essere rapportata ai risultati delle singole gestioni.

ART. 17 - DESTINAZIONE DEGLI UTILI

Gli avanzi netti di gestione saranno così destinati:

- a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva ordinaria;
- b) il 3% (tre per cento) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 comma 4 della legge numero 59/92;
- c) ad eventuale aumento gratuito del capitale sociale, sottoscritto e versato nella misura stabilita dall'assemblea e nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Centrale di Statistica (ISTAT), per il periodo corrispondente a quello in cui gli utili sono stati prodotti;
- d) ad eventuale remunerazione delle quote sociali effettivamente versate, in misura non superiore ai limiti di legge ai fini del riconoscimento dei risultati mutualistici;
- e) ai fini mutualistici;
- f) un dividendo ai soci, ragguagliato al capitale effettivamente versato, nella misura che verrà stabilita dall'assem-

blea che approva il bilancio, ma che non potrà superare quan-

to previsto dall'articolo 2514 del codice civile.

L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma, la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva straordinaria, detratta la quota di cui alle lettere a) e b).

Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, a questo scopo deve essere destinato almeno il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.

Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge.

TITOLO V: ORGANI SOCIALI - PARTECIPAZIONE

ART. 18 - ORGANI SOCIALI

Sono organi sociali del Consorzio:

- a) l'assemblea dei soci
- b) il consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione, nell'espletamento delle sue funzioni amministrative, progettuali e di coordinamento, potrà articolarsi in Commissioni di lavoro con un responsabile dotato di potere di iniziativa; tali Commissioni saranno approvate dall'assemblea dei soci con le modalità operative precisate nel regolamento.

ART. 19 ASSEMBLEA

L'assemblea ordinaria:

- a) approva gli eventuali programmi pluriennali ed annuali dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio, con relativi conto economico e relazione degli amministratori;
- c) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero;
- d) delibera sull'emanazione di regolamenti interni e sugli altri oggetti attinenti alla gestione societaria sottoposti al suo esame, nonché sulla responsabilità degli amministratori, e può altresì impartire direttive di gestione;
- e) delibera sull'istituzione del prestito soci di cui all'articolo 12 della legge numero 127/71.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni, ed eventualmente entro 180 (centoottanta) quando speciali ragioni lo richiedano, dalla chiusura dell'esercizio sociale, per deliberare sul relativo bilancio. I motivi del rinvio debbono essere pertinenti alla particolarità dell'attività del Consorzio e debbono essere dettagliatamente descritti e giustificati nella relazione integrativa.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ordinariamente ogni quadrimestre nel corso dell'esercizio per esaminare lo stato di attuazione dei programmi sociali e può, nel corso dell'esercizio sociale, essere infine convocata tutte le volte che il consiglio di amministrazione lo ritenga necessario o utile

alla gestione sociale.

Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto da tanti soci che rappresentino almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci.

L'assemblea può nominare il Collegio Sindacale e l'organo di controllo contabile, se obbligatori per legge.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori in caso di liquidazione ordinaria della società e sulla revoca della liquidazione stessa.

Sia il bilancio, con la relazione degli amministratori, sia i programmi di attività, devono essere inviati a tutti i soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea.

ART. 20 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale e spedito a tutti i soci almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In mancanza dell'adempimento delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori.

Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

ART. 21 - VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentano almeno la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nell'adunanza, semprechè non si opponga il 10% (dieci per cento) dei presenti quando il numero dei partecipanti sia inferiore al 25% (venticinque per cento) degli aventi diritto.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati, salvo che sia richiesta una diversa maggioranza in altri articoli del presente statuto.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato del Consorzio, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione della forma giuridica, sulla fusione della società, sul trasferimento della sede sociale all'estero o in altra località del territorio dello Stato, l'assemblea per essere valida deve essere costituita, tanto in prima quanto in seconda convocazione, almeno dai 3/5 (tre quinti) dei soci

che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci.

ART.22 - DIRITTO DI VOTO

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che abbiano effettivamente versato la quota sottoscritta.

Di norma ciascun socio disporrà di un voto indipendentemente dall'entità della quota sottoscritta.

Ai soci sovventori può essere attribuito più di un voto; i voti attribuiti agli stessi, anche in relazione ai conferimenti comunque posseduti, non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci, a norma dell'articolo 4 della citata legge numero 59/92.

Ogni socio potrà fare intervenire, fatte salve le modalità di voto specificate dal presente statuto, altri delegati nei termini previsti dal Regolamento.

Per l'approvazione del bilancio e per l'accensione di linee di credito particolarmente elevate - e solo in questi casi - si procederà alla votazione per quote, sotto l'osservanza delle norme di legge.

In tal caso, i voti spettanti a ciascun socio saranno proporzionali alla quota rispettivamente versata, oppure al numero dei membri dei singoli soci, ma in ogni caso i voti attribuiti a ciascun socio non potranno essere superiori a cinque.

Comunque, nessun socio potrà far valere in sede di votazione una quantità di voti che rappresenti più del 45% (quarantacinque per cento) dei voti dell'assemblea.

In caso di impedimento, i soci possono essere rappresentati in assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta, fermi i limiti e i divieti previsti dalla legge.

Le deleghe, che non possono essere conferite agli amministratori, devono essere menzionate nel verbale e devono essere conservate dal Consorzio.

Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

ART. 23 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione; quando questi non sia presente, il presidente è eletto dall'assemblea.

L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario anche tra non soci ed eventualmente di due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori; il verbale dall'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

L'assemblea potrà svolgersi in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità che garantiscano l'accertamento delle identità, la legittimazione e la partecipazione degli intervenuti. Essa deve svolgersi con modalità tali che tutti gli aventi diritto a parteciparvi possano ren-

dersi conto degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ad esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto.

ART. 24 - ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL PRESIDENTE

Il consiglio di amministrazione è composto da tre a nove membri, soci o mandatarî di persone giuridiche socie, eletti dall'assemblea dei soci con voto segreto.

L'assemblea elegge anche il presidente del consiglio di amministrazione sempre con voto segreto.

La prima nomina del consiglio di amministrazione e del presidente dello stesso sarà effettuata per acclamazione al momento dell'atto costitutivo.

In entrambi i casi occorre conseguire la maggioranza dei due terzi dei voti dei soci presenti all'assemblea.

I soci sovventori possono essere eletti amministratori.

In ogni caso la maggioranza degli amministratori deve essere costituita da altre categorie di soci.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I consiglieri non hanno diritto a compenso per la carica; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto del Consorzio nell'esercizio delle loro mansioni, nonché eventuali compensi determinati dal consiglio in relazione all'espletamento di funzioni operative specificatamente attribuite.

Gli amministratori sono sempre revocabili da parte dell'assemblea in seguito all'approvazione di una mozione di sfiducia motivata.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2383 comma 3 del codice civile, all'amministratore revocato non compete alcun diritto di risarcimento dei danni.

ART. 25 - FUNZIONALITA' DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione può eleggere tra i propri membri il vice presidente.

Il consiglio di amministrazione può nominare un Segretario e/o un direttore anche non amministratore.

ART. 26 - CONVOCAZIONE E DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica, compreso il presidente o chi ne fa le veci.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei pre-

senti, tranne nei casi, eventualmente indicati nel regolamen-

to, qualora questo sia emanato, in cui sia richiesta la maggioranza dei due terzi dell'intero consiglio di amministrazione.

Le votazioni sono sempre palesi.

A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I verbali delle delibere, regolarmente firmati dal presidente e dal segretario, vanno tempestivamente trasmessi a tutti i soci.

POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio, in conformità alle leggi e allo statuto. Spetta tra l'altro all'organo amministrativo:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'assemblea;
- b) stendere i bilanci e le relazioni di accompagnamento;
- c) predisporre i regolamenti previsti dal presente statuto, che dovranno essere approvati dall'assemblea;
- d) determinare, in conformità ai programmi di sviluppo e alle scelte strategiche, gli indirizzi dell'azienda, nell'ambito delle fasi lavorative e per il conseguimento degli scopi sociali;
- e) stipulare atti e contratti di ogni genere inerenti l'attività sociale;
- f) conferire procure speciali per singoli atti o gruppi di atti;
- g) assumere e dimettere personale della società fissandone la retribuzione e le mansioni;
- h) dare l'adesione del Consorzio ad organi confederali o consortili e ad associazioni di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo;
- i) deliberare circa l'ammissione e il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
- j) acquistare o rimborsare quote della società nei limiti di cui all'articolo 2529 del codice civile;
- k) adeguare lo statuto sociale a disposizioni normative imperative;
- l) nominare organismi tecnici.
- m) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che per le disposizioni di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'assemblea; il consiglio di amministrazione ha quindi la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti davanti a qualsiasi autorità giudiziaria o amministrativa od in qualsiasi grado di giurisdizione; concedere fideiussioni, contrarre mutui assumendone gli oneri relativi, assumere obbli-

ghi in ordine a finanziamenti agevolati, stipulare convenzioni con Enti pubblici.

ART. 27 - COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI LAVORO E RAPPORTI CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per favorire la partecipazione dei soci e delle rispettive basi sociali alla vita del Consorzio potranno essere costituite delle Commissioni permanenti di lavoro su temi specifici o generali, formate da un apposito regolamento, le cui decisioni saranno ratificate dal consiglio di amministrazione; in caso di mancata ratifica da parte del consiglio di amministrazione, è fatto obbligo allo stesso di comunicarne i motivi al responsabile della Commissione interessata.

ART. 28 - POTERI DECISIONALI E D'INIZIATIVA, CONOSCENZA, CONTROLLO

Al presidente del consiglio di amministrazione sono attribuite le seguenti funzioni:

1. esercitare i poteri d'iniziativa relativamente al funzionamento del consiglio di amministrazione ed ai rapporti di questo con i responsabili delle Commissioni di lavoro;
2. esercitare il ruolo di rappresentanza esterna, in particolare verso le Centrali delle Cooperative, le Organizzazioni sindacali e del Volontariato, gli Enti locali, i movimenti, partecipare ai dibattiti pubblici;
3. coordinare le trattative e gli incontri inerenti l'acquisizione di commesse di lavoro e la partecipazione alle gare d'appalto;
4. coordinare l'informazione sull'attività degli organismi e sulla vita delle cooperative aderenti che periodicamente sarà inviata ai soci;
5. avvalersi, per espletamento delle sue funzioni, della collaborazione del segretario o del direttore, qualora nominato.

Il consiglio di amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di iniziativa e di gestione per assicurare efficacia, qualità e trasparenza al funzionamento del Consorzio e per garantire coerenza ai programmi deliberati con lo spirito degli scopi indicati all'articolo 4.

Il consiglio di amministrazione definisce i campi operativi e decisionali assegnati alle Commissioni di lavoro, che dovranno essere ratificati dal voto dell'assemblea, ed è responsabile per la realizzazione di sinergie tra le Commissioni di lavoro, il consiglio di amministrazione e le cooperative.

A tutti i soci sarà assicurata un'informazione periodica, precisata nel regolamento, sulle decisioni assunte o in discussione.

Qualora nei vari organi del Consorzio risultino posizioni diverse, prima o dopo un voto, le stesse saranno portate a conoscenza dei soci, se ciò è richiesto da chi si trova in minoranza o se così valuta opportuno la maggioranza dell'organo interessato.

Questa particolare informazione si prefigge la finalità di

valorizzare la competizione fra le idee ed il senso critico. Sarà prassi ordinaria che il presidente consegnerà ai componenti del consiglio di amministrazione e delle Commissioni di lavoro una sintesi dell'attività svolta e tale modo dovrà valere anche per il consiglio di amministrazione e le Commissioni di lavoro verso i soci.

ART. 29 - DELEGA DI POTERI E CONSULENZE

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri, specificandone le ragioni all'assemblea dei soci.

Non sono delegabili le materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, recesso od esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

Il consiglio di amministrazione può attivare consulenze esterne, per le quali non si ritrovino professionalità adeguate nelle cooperative associate, dandone comunicazione all'assemblea per la necessaria ratifica, secondo la procedura definita nel Regolamento.

TITOLO VI: RAPPRESENTANZA LEGALE E FIRMA

ART. 30 - RAPPRESENTANZA LEGALE

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente è autorizzato, senza preventiva delega del consiglio di amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da Banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.

Prevvia delibera del consiglio di amministrazione, potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti il Consorzio, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, in qualunque grado e giurisdizione.

Il presidente, previa delibera del consiglio di amministrazione, può delegare parte dei propri poteri ad un consigliere delegato, nonché, con procura speciale per singoli atti o categorie di atti, a soci esterni al consiglio di amministrazione od a dipendenti del Consorzio.

In caso di assenza od impedimento del presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente in carica o, in mancanza di questo, ad un consigliere designato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai soci, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del presidente.

TITOLO VII: CONTROLLO DEI SOCI, COLLEGIO ARBITRALE

ART. 31 - CONTROLLO DEI SOCI

Ciascun socio ha diritto di avere dagli amministratori noti-

zia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i libri sociali e di far eseguire annualmente, a proprie spese, la revisione della gestione.

ART. 32 - COLLEGIO SINDACALE

Nel solo caso in cui risulti obbligatorio per legge, L'Assemblea dovrà provvedere alla nomina del Collegio Sindacale a cui spetta anche il controllo contabile.

Ai sindaci spetta un compenso nella misura fissata dall'Assemblea.

ART. 33 - COLLEGIO ARBITRALE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra i soci ed il Consorzio, purchè per legge possa formare oggetto di compromesso, dovrà essere deferita ad un arbitro nominato dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale la società, anche su richiesta di una sola parte.

L'arbitro deciderà con equità, senza formalità di procedura.

La decisione vincolerà le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del D.Lgs. 17 gennaio 2003 numero 5.

TITOLO VIII: REQUISITI MUTUALISTICI E SCIoglimento

ART. 34 - REQUISITI MUTUALISTICI

E' fatto divieto, ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile, al Consorzio di:

a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto per i buoni postali fruttiferi aumentato di 2,5 (due virgola cinque) punti rispetto al capitale effettivamente versato;

b) distribuire le riserve fra i soci operatori.

c) in caso di scioglimento il Consorzio dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole statutarie concernenti i requisiti di mutualità sono inderogabili a norma di legge, non potranno essere oggetto di modifiche statutarie, salvo variazioni apportate da future leggi, e devono essere in fatto sempre osservate.

ART. 35 - SCIoglimento

In caso di scioglimento del Consorzio, l'assemblea, con la maggioranza stabilita dall'articolo 21, ultimo comma, nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci e stabilendone i poteri.

ART. 36 - PREVALENZA DELLE LEGGI SULLE DISPOSIZIONI STATUTARIE

Per tutto quanto non è regolato dal presente statuto, valgono le disposizioni legislative sui consorzi costituiti sotto forma giuridica di società cooperativa a responsabilità limitata, retti con i principi della mutualità agli effetti tributari.

Visto per inserzione